

OGGETTO: Regolamento UE 2016/679 - ridefinizione dei profili di responsabilità in tema di protezione dei dati personali e nuove modalità di designazione dei soggetti Responsabili/Delegati e Incaricati/ Autorizzati al trattamento di dati personali.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Coordinatore del Comitato Privacy Aziendale, e con contestuale ed espresso parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità;

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*, o GDPR), applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018, nell'affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio basato principalmente sulla valutazione dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati, attribuisce ai Titolari del trattamento (nel caso, a questa Azienda USL) il potere di adottare le misure che ritiene più idonee ed opportune per garantire la protezione dati personali;
- il "*sistema privacy*" delineato dal GDPR implica la necessità di infondere nell'organizzazione aziendale la piena consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti, nonché l'affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante dell'intero asset organizzativo, con particolare attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali quelli relativi alla salute;

Richiamate:

- la delibera n.16/2018 avente ad oggetto "Costituzione del Comitato Aziendale per la gestione degli aspetti applicativi connessi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 - e per quanto innovato - dal Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei dati o GDPR n. 2016/679.", con la quale, alla luce della fusione dell'Azienda Usl di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova, ai sensi della Legge Regionale E.R. n.9/2017, si determinava l'istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare vocato ad aggiornare ed uniformare tutte le attività che fin dal secondo semestre 2003 erano state poste in essere in ottemperanza al dettato normativo allora vigente e concernente la protezione dei dati personali;
- la delibera n.145/2018, all'oggetto "Determinazioni in merito alla protezione dei dati personali all'interno della Azienda Usl di Reggio Emilia, alla luce del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679", con la quale si provvedeva a perfezionare e unificare l'esistente schema di regolamento per il trattamento e la tutela dei dati personali all'interno dell'Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS, ai sensi della Legge Regionale E.R. n.9/2017, avendo tuttavia presente i nuovi principi già inseriti nel regolamento europeo;
- la delibera n. 202/2018, all'oggetto "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - ricognizione delle prime attività di adeguamento", che effettuava una prima ricognizione sulle attività previste e svolte per l'adeguamento dell'organizzazione aziendale (regolamenti e comportamenti), ed al fine di garantire continuità all'attuale assetto organizzativo della Azienda in ordine ai profili delle responsabilità in tema di protezione dei dati personali e all'individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento, definiva di confermare l'organigramma privacy in essere, rinviando a successivo atto deliberativo la ridefinizione delle nuove responsabilità derivanti dal GDPR, sia in termini di professionisti coinvolti, che di attribuzioni di competenze";
- la delibera n.228/2018, all'oggetto "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Istituzione Ufficio Privacy. Provvedimenti conseguenti", con la quale si confermava l'istituzione dell'Ufficio Privacy e se ne individuava il Responsabile;

Richiamata la principale novità introdotta dal GDPR, ovvero il principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability) consistente in un approccio metodologico basato sulla preliminare valutazione dei rischi potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base del quale si attribuisce ai Titolari del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare quelle misure che vengano valutate a ciò più idonee ed opportune;

Rilevato che detta nuova prospettiva nell'approcciare la sicurezza nel trattamento dati - ha imposto di adottare un nuovo approccio nel trattamento dei dati personali, sia degli utenti che accedono alle strutture aziendali, sia degli operatori che vi lavorano; il Regolamento infatti ribadisce e rafforza i principi di minimizzazione, nonché di integrità e riservatezza dei dati, prevedendo che possano essere trattati solo i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento e che vengano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza mediante misure tecniche e organizzative idonee a mitigare il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e della perdita, distruzione o danno accidentali;

Considerato che, con riferimento ai soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali:

- il GDPR disciplina espressamente le figure del "titolare del trattamento" e del "responsabile del trattamento", riferendosi con quest'ultima espressione in specifico ai soggetti - esterni alla organizzazione - che trattano dati personali "per conto del titolare del trattamento" (c.d. Outsourcing);
- il medesimo GDPR pur non prevedendo più le figure del "responsabile [interno] del trattamento" e dell' "incaricato" del trattamento (come in precedenza individuati dagli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), tuttavia non ne esclude la effettiva designazione soprattutto all'interno di un'organizzazione complessa come quella di un'azienda sanitaria di dimensione provinciale, supponendo che tali nomine possano contribuire a meglio delineare i singoli ambiti di intervento; la nuova normativa in luogo di tali storiche figure ovvero dell'incaricato di trattamento introduce la categoria della "*persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile*" (art. 4, n. 10);
- a sua volta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "*ritiene opportuno che titolari [.....] del trattamento mantengano in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni*";

Ritenuto pertanto, alla luce delle premesse, delle novità introdotte dal GDPR e delle raccomandazioni del Garante Privacy sopra richiamate, di dover garantire continuità rispetto alle scelte organizzative negli anni assunte dalla Azienda, in ordine alla individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento e ai profili delle responsabilità in tema di protezione dati, modificando tuttavia parzialmente l'organigramma privacy aziendale, sia in termini di professionisti coinvolti, che di attribuzioni di compiti e funzioni derivanti dal GDPR e individuando inoltre una modalità di designazione di tali soggetti più semplice e allo stesso tempo più incisiva in termini di consapevolezza e di cultura della responsabilizzazione;

Richiamata la comunicazione del Direttore Generale protocollo Aziendale n.63390 del 05/06/2018 con la quale, si provvedeva a richiedere ai Dipartimenti Aziendali la nomina di un referente dipartimentale in ambito specifico, con la finalità di istituire una valida interfaccia e supporto al Responsabile dell'Ufficio Privacy, nella puntuale diffusione delle informazioni e delle determinazioni aziendali concernenti la normativa in vigore sul tema oggi vigente nella materia specifica, materia, lo si ribadisce, la cui complessità sia normativa che tecnica non può lasciar indifferente un'azienda sanitaria connotata da dimensione provinciale e da un'estrema complessità di relazioni, fini, attività;

Ravvisata, successivamente alla prima richiesta, l'opportunità di inserire anche un unico referente per i Distretti, data la peculiarità delle attività di integrazione con i dipartimenti e gli enti locali, e recepito il nominativo della dr.ssa Lucia Monici, comunicato dal Coordinatore dei Responsabili di Distretto con nota acquisita atti dell'Ufficio Privacy;

Dato atto degli esisti della designazione che si riassumono come da tabella sottoriportata:

REFERENTE PRIVACY AZIENDALI	
Dr. Tiziano Farina	DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
Dr.ssa Cinzia Armani	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Dr.ssa Maria Luisa Muzzini	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
Avv. Giuseppe Danilo Salvaggio	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Annamaria Valcavi	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO
Dr. Alessandro Bertinelli	DIPARTIMENTO TECNICO
Dr. Massimiliano Casali	DIPARTIMENTO ONCOLOGICO E TECNOLOGIE AVANZATE
Dr. Stefano Tolomelli	DIPARTIMENTO NEUROMOTORIO E RIABILITATIVO
Dr. Alberto Bagnulo	DIPARTIMENTO INTERNISTICO
Dr.ssa Alessandra Ursitti	DIPARTIMENTO MEDICINE SPECIALISTICHE
Dr.ssa Lara Ugoletti	DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICHE
Dr.ssa Daniela Viviani	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
Dr.ssa Laura Canovi	DIPARTIMENTO IMMAGINI E LABORATORIO
Dr. Vincenzo Licari	DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA
Dr.ssa Lucia Monici	DISTRETTI

Dato atto che, al fine di presidiare il "sistema privacy", l'Azienda si è dotata di un organizzazione interna articolata sui diversi livelli di responsabilità, che oggi si può riassumere come segue:

- Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer: dr.ssa Erica Molinari;
- Responsabile Ufficio Privacy: dr.ssa Barbara Gilioli;
- Coordinatore Comitato Privacy: dr.ssa Marina Ferrari;
- Comitato Privacy: Gian Luca Rivi quale sostituto coordinatore, Attilio Mattioli, Mauro Barani, Marco Foracchia, Daniele Gallo, Francesco Vercilli, Cristina Incerti Medici, Maria Luisa Muzzini, Barbara Gilioli, Danilo Salvaggio; valutata l'opportunità di inserire nel Comitato due componenti per l'area delle Professioni Sanitarie, nella persona della dott.ssa Erica Baccarani e del dott. Roberto Caroli, come da nota del Direttore delle Professioni Sanitarie, acquisita agli atti dell'Ufficio Privacy;
- Responsabili interni/Delegati di trattamento dei dati personali: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale dell'Azienda;
- Incaricati/Autorizzati di trattamento dei dati personali: tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda;

Ritenuto in tal modo di aver messo in campo un "organigramma" funzionale alla messa a regime dell'auspicata piena realizzazione del dettato normativo ed al fine di strutturare un sistema privacy atto ad infondere nell'organizzazione aziendale la piena consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti, nonché l'affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante dell'intero asset organizzativo, con specifica attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali quelli relativi alla salute;

Dato atto pertanto, con riferimento specifico alle previgenti figure degli Incaricati/Autorizzati e Responsabili/Delegati al trattamento, che ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.9/2017 l'Azienda unica ha uniformato la gestione delle modalità di designazione degli stessi, superando

la previgente organizzazione che prevedeva la singola designazione degli incaricati da parte del Responsabile/Delegato al trattamento, definendo ora di autorizzare al trattamento dei dati personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento, quindi tutti i dipendenti/collaboratori dell'Azienda, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, che a tal fine viene adeguatamente integrato;

Valutato quindi di riassumere le posizioni come segue:

**A) Incaricati/Autorizzati al trattamento dei dati personali:**

dato atto che i dipendenti e collaboratori Incaricati/Autorizzati al trattamento, sono tenuti alla osservanza delle istruzioni impartite dalla Azienda, per il corretto trattamento dei dati personali, contenute nel rispettivo contratto di lavoro, così come integrato dalla specifica designazione, oltre ad ulteriori istruzioni che il Titolare del trattamento conferirà loro con riferimento a particolari trattamenti di dati, anche per il tramite dei soggetti delegati di cui si dirà in seguito;

Valutato oggi opportuno rendere nota detta "autorizzazione al trattamento" a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda mediante trasmissione della presente deliberazione, che assume la funzione di specifica designazione ad incaricato/autorizzato al trattamento dei dati personali, unitamente al prossimo cedolino stipendiale;

Ritenuto, infine, allo scopo di garantire continuità alle attività di trattamento fino ad oggi legittimamente effettuate dagli incaricati del trattamento:

- di fare salvi gli atti di nomina ad incaricati del trattamento precedentemente adottati;
- di autorizzare con il presente Atto, al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori della Azienda;

**B) Responsabili/Delegati al trattamento dei dati personali:**

Richiamato, con riferimento specifico alle previgenti figure dei responsabili [interni] del trattamento, l'art. 97 comma 2 della Costituzione secondo il quale "Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari" con ciò consentendo a ciascuna autorità amministrativa di trasferire l'esercizio di proprie competenze ad altro soggetto mediante lo strumento della delega così che, senza incidere sulla titolarità delle competenze, si determina lo spostamento dell'esercizio di esse;

Ritenuto pertanto di avvalersi dello strumento della delega per attribuire i compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali ai Direttori di Struttura Complessa e ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale dell'Azienda ed eccezionalmente ad altri funzionari, individuati in virtù delle particolarità organizzative e funzionali delle attività di competenza;

Considerato che tale delega si esplica in particolare nello svolgimento dei seguenti compiti, la cui elencazione non può comunque ritenersi esauriente rispetto a tutte le attività e gli adempimenti connessi ad una compiuta e corretta attività di protezione dei dati:

- osservare e fare osservare le istruzioni e le direttive aziendali in materia di protezione dati, fornite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dell'Ufficio Privacy Aziendale e del Servizio ICT Aziendale;
- porre in atto all'interno della propria struttura organizzativa le procedure e le linee guida aziendali per la corretta gestione dei dati;
- vigilare sulla conformità dell'operato dei propri preposti alle istruzioni e alle direttive di cui sopra, verificando periodicamente lo stato di adeguamento alla normativa in oggetto;
- verificare che i dati oggetto di trattamento siano esatti, aggiornati, indispensabili, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui vengono trattati;
- attenersi alle indicazioni di sicurezza dettate dal Titolare del trattamento;

- compatibilmente con l'ambito di attività, adottare le misure di sicurezza tecniche e soprattutto organizzative adeguate, al fine di proteggere i dati da trattamenti non autorizzati o illeciti, dal rischio di perdita, di distruzione o di danno accidentale;
- partecipare ai momenti formativi organizzati dall'Azienda ed assicurare la partecipazione dei propri preposti;
- fornire le informazioni richieste dall'Ufficio Privacy Aziendale, segnalare al medesimo ogni questione rilevante in materia e trasmettere tempestivamente istanze e reclami degli interessati;
- comunicare all'Ufficio Privacy Aziendale i trattamenti in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e del continuo aggiornamento del Registro dei trattamenti aziendale;
- non porre in essere trattamenti di dati diversi e ulteriori senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento;
- provvedere, eventualmente con il supporto dell'Ufficio Privacy Aziendale, in caso di stipula di contratti o convenzioni con soggetti esterni alla organizzazione, che trattino dati personali per conto del Titolare del trattamento, alla contestuale stipula del relativo atto di designazione di tali soggetti a "responsabili del trattamento" a norma dell'art. 28 del GDPR e delle condizioni ivi indicate e procedere alla relativa sottoscrizione;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Privacy Aziendale i potenziali casi di data breach all'interno della propria struttura e collaborare alla istruttoria del caso, come previsto dalla procedura adottata con deliberazione del Direttore Generale n.202/2018 e pubblicata nella sezione intranet - *Privacy - Documentazione incaricati/autorizzati di trattamento*;

Ritenuto inoltre di dover indicare tra le funzioni delegate anche la designazione delle sole persone che debbano essere volta per volta autorizzate al trattamento dei dati e non siano designabili contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (a titolo non esaustivo: specialisti ambulatoriali, frequentatori volontari, stagisti, specializzandi);

Dato atto che la delega è condizionata alla durata dell'incarico e si intende revocata di diritto alla cessazione dell'incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento dei compiti assegnati avocando pertanto a sé le relative funzioni;

Ritenuto di specificare che, al fine di conferire continuità delle suddette responsabilità, la delega si estende ai dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttori di Struttura Complessa e di Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;

Ritenuto di fare salvi gli atti di nomina a Responsabili/Delegati [interni] del trattamento precedentemente adottati - qualora vi sia coincidenza tra tali soggetti e i professionisti delegati con il presente Atto - e di dichiarare invece decaduti gli altri atti di nomina non più compatibili con il nuovo assetto organizzativo;

Ritenuto inoltre che, successivamente alla adozione del presente Atto, per i professionisti che assumono il ruolo di Direttore di Struttura Complessa e di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale la delega di funzioni opererà contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con indicazione dei relativi compiti e adempimenti e di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

Ritenuto altresì di avvalersi dello strumento della delega di funzioni per attribuire le competenze e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali e i medesimi compiti sopra descritti, oltre a ulteriori compiti legati alla specifica attività, a ciascun Responsabile Scientifico volta per volta individuato nell'ambito di ogni singolo progetto di ricerca/sperimentazione;

Richiamata a tal fine la comunicazione del Direttore Generale, protocollo Aziendale n.66671 del 12/06/2018, relativa all'integrazione del contratto di lavoro dei Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, designati Responsabili/Delegati di

trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679, come previsto anche dalla deliberazione n. 202/2018;

Ritenuto altresì opportuno ridefinire il percorso informativo e formativo inserendo nell'apposita sezione Privacy sulla intranet aziendale un'area dedicata alla documentazione utile agli Incaricati/Autorizzati al trattamento, denominata "Documentazione Incaricati/Autorizzati al trattamento", nonché uno specifico percorso formativo obbligatorio in FAD, attualmente in corso di aggiornamento;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di dare atto che, al fine di presidiare il "sistema privacy", l'Azienda si è dotata di un'organizzazione interna articolata sui diversi livelli di responsabilità, che si conferma così come riassunta puntualmente in premessa, ritenuto in tal modo di aver messo in campo un "organigramma" funzionale alla messa a regime dell'auspicata piena realizzazione del dettato normativo ed al fine di strutturare un sistema privacy atto ad infondere nell'organizzazione aziendale la piena consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti, nonché l'affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante dell'intero asset organizzativo, con particolare attenzione alle categorie particolari di dati, tra i quali quelli relativi alla salute;
2. con specifico riferimento ai livelli di responsabilità richiamati nell'organigramma in premessa:

### **A) Incaricati/Autorizzati al trattamento dei dati personali:**

- 1) di dare atto con la presente deliberazione della necessità di garantire continuità rispetto alle scelte organizzative negli anni assunte dall'Azienda, in ordine alla individuazione dei soggetti designati ad eseguire operazioni di trattamento e ai profili delle responsabilità in tema di protezione dati, modificando tuttavia parzialmente il previgente organigramma privacy aziendale e individuando inoltre una modalità di designazione dei soggetti preposti al trattamento più agevole e allo stesso tempo più incisiva in termini di consapevolezza e di cultura della responsabilizzazione;
- 2) di confermare la gestione delle modalità di designazione degli stessi, definendo ora di autorizzare al trattamento dei dati personali tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento, quindi tutti i dipendenti/collaboratori dell'Azienda, ognuno per il proprio specifico ambito di competenza professionale, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, tramite apposita integrazione;
- 3) di autorizzare con il presente Atto, al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori della Azienda;

- 4) di comunicare tale autorizzazione al trattamento a tutti i dipendenti/collaboratori della Azienda mediante trasmissione del predetto atto di designazione unitamente al prossimo cedolino stipendiale;
- 5) di autorizzare al trattamento dei dati personali i dipendenti/collaboratori neo assunti in data successiva alla adozione del presente Atto, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro il quale viene pertanto adeguatamente integrato con il predetto atto di designazione, di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;
- 6) di fare salvi gli atti di nomina ad incaricati del trattamento precedentemente adottati;
- 7) di ridefinire il percorso informativo anche attraverso l'implementazione di un'apposita area dedicata agli Incaricati/Autorizzati al trattamento dei dati personali, quale repository della documentazione aziendale sul tema, nella sezione privacy della intranet aziendale;

**B) Responsabili/Delegati al trattamento dei dati personali:**

- 1) con particolare riferimento alle previgenti figure dei responsabili [interni] del trattamento:
  - di avvalersi dello strumento della delega (ai sensi dell'art. 97, co.2 Cost.) per attribuire i compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali ai Direttori di Struttura Complessa e ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale della Azienda ed eccezionalmente ad altri funzionari, individuati in virtù delle particolarità organizzative e funzionali delle attività di competenza;
  - di ritenere che tale delega si espliciti in particolare nello svolgimento dei compiti citati in premessa, la cui elencazione non può comunque ritenersi esauriente rispetto a tutti i compiti e gli adempimenti connessi ad una compiuta e corretta attività di protezione dei dati, come in premessa specificati;
  - di dare atto che la delega è condizionata alla durata dell'incarico e si intende revocata di diritto alla cessazione dell'incarico medesimo, fermo restando in ogni caso la facoltà del Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, di ritirarla in caso di inadempimento dei compiti assegnati avocando pertanto a sé le relative funzioni;
  - di specificare che, al fine di conferire continuità delle suddette responsabilità, la delega si estende ai dirigenti che, nel possibile periodo di vacanza del ruolo di Direttori di Struttura Complessa e di Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, assumano la relativa qualifica di facenti funzioni;
  - di fare salvi gli atti di nomina a Responsabili [interni] del trattamento precedentemente adottati - qualora vi sia coincidenza tra tali soggetti e i professionisti delegati con il presente Atto;
  - di dichiarare decaduti gli altri atti di nomina non più compatibili con il nuovo assetto organizzativo;
  - di conferire la delega ai professionisti che assumono il ruolo di Direttore di Struttura Complessa e di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale successivamente alla adozione del presente Atto, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, il quale viene pertanto adeguatamente integrato con indicazione dei relativi compiti e adempimenti e di cui il dipendente interessato prenderà atto sottoscrivendo per ricevuta;

- 2) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la dr.ssa Marina Ferrari, Coordinatore del Comitato Privacy;
- 3) di pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione intranet ed internet, dandone capillare comunicazione a tutti gli operatori Aziendali;
- 4) di allegare copia della stessa ai cedolini stipendiali inserendola sul portale del personale;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore delle Attività Socio Sanitarie, ai Distretti Aziendali, al Presidio Ospedaliero, ai Dipartimenti di Sanità Pubblica/Salute Mentale e Dipendenze Patologiche/Farmaceutico/Cure Primarie Aziendale, alle Funzioni di Staff, ai Programmi Aziendali, ai Servizi Amministrativi, ai Servizi Tecnici, al Direttore Scientifico IRCCS, alla Direzione delle Professioni Sanitarie e ai Referenti privacy di Dipartimento e di Distretto.

---

Letto, approvato e sottoscritto

*Firma apposta digitalmente da:*  
Il Direttore Generale  
Dott. Fausto Nicolini

---

Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole:

*Firma apposta digitalmente da:*  
Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Cristina Marchesi

*Firma apposta digitalmente da:*  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Eva Chiericati

---

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.  
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale  
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

**B0-B1-13-39-01-6B-27-02-F5-45-97-52-B3-ED-6F-7D-8D-9A-B7-EF**

**CADES 1 di 3 del 24/07/2018 10:10:02**

Soggetto: EVA CHIERICATI

S.N. Certificato: 04AE 0129 CC77 D95A

Validità certificato dal 21/12/2017 13:03:05 al 20/12/2023 13:03:05

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CADES 2 di 3 del 24/07/2018 14:53:05**

Soggetto: CRISTINA MARCHESI

S.N. Certificato: 6D1F B691 906E ABA9

Validità certificato dal 21/12/2017 13:31:57 al 20/12/2023 13:31:57

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CADES 3 di 3 del 24/07/2018 16:40:26**

Soggetto: FAUSTO NICOLINI

S.N. Certificato: 423B F4C0 1188 3F70

Validità certificato dal 21/12/2017 13:40:38 al 20/12/2023 13:40:38

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----